



MARINA CALA GALERA
CIRCOLO NAUTICO SOCIETA' PER AZIONI
Capitale Sociale € 1.548.000,00 interamente versato

REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO TURISTICO DI MARINA CALA GALERA

Sede Sociale Porto Ercole (Monte Argentario)
CALA GALERA
Registro Società di Grosseto N. 00098740533 – Tribunale di Grosseto

A) Oggetto ed estensione del Regolamento interno.

Art. 1

Il presente Regolamento ha per oggetto l'amministrazione generale del porto turistico di Marina Cala Galera.

Art. 2

Il presente Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo i beni e tutte le infrastrutture che comunque ricadono nell'ambito della concessione demaniale.

Art. 3

Oltre alle clausole contenute nel presente Regolamento, vincolano coloro che utilizzano il Porto Turistico di Marina Cala Galera, le condizioni e le obbligazioni assunte dalla Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. con l'atto di concessione demaniale marittima N. 429 in data 23/5/77 di Compamare Livorno. Tutti, inoltre, sono soggetti alle norme contenute nel Codice della Navigazione.

B) Modifiche del Regolamento.

Art. 4

Il presente Regolamento potrà essere modificato, integrato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Società Marina Cala Galera.

Le suddette varianti dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci e sottoposte infine alla approvazione dell'Autorità Marittima.

E' conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di recepire, senza ulteriore approvazione dell'Assemblea, tutte le indicazioni di provenienza dell'Autorità Marittima.

C) Amministrazione Generale

Art. 5

La gestione del Porto è assicurata dalla Direzione del Porto della Marina Cala Galera attraverso personale all'uopo istruito e delegato. Tale personale indosserà una tenuta particolare che ne consentirà il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

Art. 6

Ferma restando l'autorità e le prerogative degli Organi dell'amministrazione dello Stato, la Direzione dovrà vigilare perché vengano rispettate le norme di carattere generale previste dalle vigenti leggi italiane e perché venga osservato il presente Regolamento.

A tal fine il personale della Direzione potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito del porto, che alle stesse dovrà attenersi. Tale personale dovrà tempestivamente comunicare alla Direzione ogni violazione alle norme suddette.

Art. 7

La Direzione del Porto è retta da un Delegato nominato dal Consiglio di Amministrazione ed assistito da collaboratori. Gli Uffici della Direzione sono nell'ambito del porto.

Art. 8

Il delegato vigila su tutta l'organizzazione portuale, ed ha potestà di controllo sia sui natanti, sia sulle persone, che su tutte le infrastrutture, negozi, locali e quanto altro si trova nell'ambito del Porto Turistico.

Art. 9

Le violazioni rilevate e contestate dal personale di cui al precedente art. 6), saranno comunicate alla Direzione che, in caso di violazione di legge o di natura amministrativa, ne darà opportuna segnalazione all' Autorità competente.

Senza pregiudizi dei provvedimenti che potranno essere adottati dalle competenti Autorità in ordine alle violazioni rilevate, la Direzione potrà adottare provvedimenti a carico dell'utente. Il Delegato del Porto potrà allontanare il natante dopo la seconda violazione, sentito il parere del Presidente o facente funzione, della Società Marina Cala Galera.

Art. 10

La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli utenti ed i frequentatori del Porto sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento. Tale Regolamento deve intendersi accettato dai suddetti utenti e frequentatori.

Nello spirito del presente Regolamento interno, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Direzione di esso curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti del Porto medesimo.

D) *Ormeggi, traffico marittimo e doveri degli utenti.*

Art. 11

Lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del porto turistico, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, deve essere preventivamente autorizzata dalla Marina Cala Galera S.p.A.

E' comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto stesso.

Art. 12

Il porto turistico di Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. consente l'ormeggio di numero 586 natanti agli ormeggi riservati e di 100 natanti sugli ormeggi pubblici.

L'area posta in radice al molo sopraflutto è destinata ad attività di alaggio e varo e di assistenza tecnica di unità. In prossimità di detta area è riservato un tratto di banchina di metri 25 per l'ormeggio di natanti in attesa di riparazioni.

In testata al Molo di sopraflutto, nell'area denominata Capo Rosso, sono riservati metri 19 di banchina per attività di alaggio e varo di piccole imbarcazioni da diporto e di sbarco motori di bordo.

In dette aree le unità possono sostare soltanto per il periodo strettamente necessario all'esecuzione di lavori.

Gli ormeggi sia pubblici che privati, sono divisi in diverse categorie secondo il tipo di imbarcazione che può esservi ammesso come da prospetto che segue. Le caratteristiche dei posti messi a disposizione sono le seguenti:

Categoria	Larghezza dei posti	Lunghezza dei posti	N. posti privati	N. posti pubblici	Totale
I	2,50	6,50	6	V	V
I-A	2,50	10,75	1	A	A
I-C	2,50	7,50	3	R	R
I-D	2,00	5,00	2	I	I
II	3,00	8,60	73	A	A
II-A	3,50	8,60	3	B	B
III	3,50	10,75	141	I	I
III-A	4,00	10,75	1	L	L
III-B	3,00	10,75	2	E	E
III-C	3,60	11,00	20		
IV	4,00	12,50	72		
IV-A	4,50	12,50	16		
IV-C	4,10	13,00	10		
V	4,50	15,00	58		
V-A	5,00	15,00	7		
V-B	4,50	15,90	30		
V-C	5,00	15,90	7		
V-D	6,00	15,00	1		
VI	5,00	17,50	46		
VI-A	5,50	17,50	10		
VII	5,50	20,00	46		
VIII	6,00	25,00	13		
IX	7,00	30,00	14		
XII	10,00	50,00	4		

Art. 13

L'entrata in porto è autorizzata solamente ai natanti da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni da effettuare la navigazione corrispondente al tipo e al modello del natante.

L'entrata in Porto a natanti da pesca o da cabotaggio viene autorizzata solo in caso di forza maggiore.

Competenti ad autorizzare l'ingresso sono l'Autorità Marittima ed il Delegato o sorvegliante del Porto.

Art. 14

Le imbarcazioni degli utenti in transito, cioè quelle che non fruendo di ormeggio fisso, intendano utilizzare la parte del porto riservato ad uso pubblico, devono accostare alla banchina all'uopo predisposta, fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie disposizioni.

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi pubblici non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore le 48 ore, se non in caso di comprovata ulteriore disponibilità di detti ormeggi. In tale caso le stesse imbarcazioni potranno prolungare la sosta fino a quando sussiste detta disponibilità.

Art. 15

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa nelle zone pubbliche è stabilito dalla Direzione del porto.

L'assegnazione dei posti nelle zone pubbliche è in relazione al numero dei posti disponibili. La Direzione del porto è comunque unicamente competente a giudicare sulle circostanze che possano essere in deroga a questa regola.

Art. 16

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio, con tolleranza del 10% in lunghezza per gli ormeggi del molo frangiflutto. Per gli ormeggi destinati all'uso pubblico, in caso di inosservanza del divieto di cui sopra, si provvederà alla rimozione della imbarcazione a spese dell'inadempiente. Per l'eventuale inosservanza da parte degli utenti degli ormeggi riservati, salvo maggiori e più gravi provvedimenti che potranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione, qualora non fosse ottemperato al suo invito all'utente o ai suoi dipendenti, provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per i servizi dell'ormeggio cui sarà trasferito il natante.

Art. 17

Ai fini dell'eventuale assistenza, l'utente che si assenti, per un periodo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere e la data del previsto ritorno.

L'avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21,00.

Art. 18

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e lo spostamento degli ormeggi, qualora si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto.

In caso di assenza del proprietario o dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, previo nulla osta dell'Autorità marittima e sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Art. 19

Nell'ambito del porto la velocità massima consentita è di tre nodi.

Art. 20

E' vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato. I cavi di nylon autoaffondanti predisposti dalla Società, devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto.

E' fatto divieto di avvolgerli alle bitte e alle galloce di bordo.

Ogni utente assicurerà al cavo di nylon, o se possibile, alla catena cui esso è collegato, un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del porto.

Art. 21

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito del porto sia in acqua che sulla banchina, moli e pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali il porto è dotato. Per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali devono essere usate le apposite installazioni, o, secondo il caso, i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature per accogliere i liquami di bordo.

Art. 22

E' vietato porre in moto, salvo che per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 09,00 e dopo le ore 21,00, nonché dalle 12,30 alle 16,30 durante il periodo Giugno – Settembre compreso. Sono vietati nei detti orari anche l'uso dei segnali acustici, la effettuazione di lavori rumorosi, l'uso di motorette e qualunque altra attività o comportamento che possano disturbare la quiete altrui.

Tutti gli altri lavori che comportino disagio o molestie agli altri utenti devono essere effettuati nelle zone all'uopo riservate.

E' proibito l'uso di qualsiasi proiettore o faro.

Art. 23

E' vietato ingombrare le banchine, i moli e i pontili.

Art. 24

Tutte le unità che utilizzano il porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

La Direzione può chiedere che siano effettuate ispezioni a bordo di natanti da parte della competente Autorità marittima.

Art. 25

Nelle acque del porto ed all'imboccatura sono vietati: la balneazione, la raccolta di frutti di mare, di molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo compresa la pesca subacquea. L'ispezione delle carene o eventuali lavori subacquei anche sulle imbarcazioni sono di esclusiva pertinenza della Marina Cala Galera, che effettuerà tali attività con operatori subacquei ai sensi degli artt. 204 e seguenti del Regolamento della Navigazione Marittima.

Art. 26

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo, necessario al loro imbarco e sbarco; in ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli animali possano recare molestia o disagio agli utenti e lordare banchine e pontili.

Art. 27

Le prove di velocità sono vietate entro 300 metri dall'entrata del porto. La navigazione a vela è proibita nel porto. In caso di avaria al motore ausiliario l'utente dovrà richiedere alla Direzione l'ausilio dei mezzi portuali per il rimorchio.

Art. 28

Il proprietario o possessore di ogni natante ormeggiato nel porto dovrà nominare un guardiano che dovrà essere in grado di effettuare la manovre che gli saranno ordinate. In mancanza di guardiano la Direzione del porto provvederà, in caso di emergenza, ad effettuare le manovre necessarie coi mezzi e personale adeguato a spese e sotto la responsabilità del proprietario o possessore del natante.

Art. 29

Ogni natante ormeggiato nel porto dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora gli agenti alla vigilanza del porto constatino che un natante è allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed all'attrezzature circostanti, avviseranno immediatamente il proprietario o possessore e simultaneamente, in caso di urgenza, il guardiano nominato, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, il natante sarà tirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Art. 30

Qualora un natante affondi dentro il porto, avamporto, o nelle vicinanze di questo, il proprietario o possessore o il guardiano nominato, sono obbligati alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto, da parte della Direzione del porto, l'approvazione.

Art. 31

Nel caso che l'amministrazione disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Direzione del porto disporrà gli appositi segnali o bandiere.

Qualsiasi spostamento dei natanti avverrà fuori dai segnali suddetti.

Art. 32

Le attività di varo, alaggio, riparazione, ecc.. dei natanti nella cinta portuale possono essere svolte soltanto nelle zone appositamente destinate, come individuate dall'articolo 12 del presente Regolamento.

Nello svolgimento delle sopraccitate attività, sotto la direzione della Direzione del porto, che ove è il caso darà opportune disposizioni, alle quali è obbligatorio attenersi, deve essere rispettato il presente Regolamento e non dovranno in alcun modo essere ingombrate le strade di accesso al porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti.

Art. 33

Il proprietario, l'equipaggio o guardiano di un natante non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quanto altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Art. 34

Nell'ambito del porto sono proibiti i giochi in genere, in particolare giochi con il pallone ed altre attività che possono recare molestia agli utenti del porto. Similmente è proibito utilizzare i mezzi mobili della Società se non per gli usi cui sono destinati. E' inoltre vietato nel modo più assoluto disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici, radio e TV.

E' vietato il lavaggio delle autovetture sulle banchine.

Art. 35

Tutti i natanti che utilizzeranno il porto dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione del porto che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione del porto potrà negare l'accesso nell'ambito del porto.

Art. 36

La Società Marina Cala Galera non potrà essere ritenuta responsabile solidalmente per i danni causati da terzi o verso terzi da coloro che utilizzano i posti di ormeggio.

Art. 37

La Società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto, ed anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari del Porto stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni e parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del porto da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

E) *Traffico veicolare.*

Art. 38

L'accesso veicolare all'interno del porto è consentito a coloro che vi sono autorizzati, in ragione della disponibilità di posti barca e/o di posti macchina. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo. L'accesso è consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione. Ogni altro utente del porto, per trasportare persone e bagagli, può accedere con la propria autovettura, rimorchio e altro veicolo trainante al punto più vicino all'imbarcazione interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all'interno dell'area demaniale o all'esterno di essa.

Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica sia orizzontale che verticale.

Art. 39

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e, comunque, di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

Art. 40

I posti macchina nei parcheggi riservati sono numerati ed a ciascuna autovettura è assegnato un posto fisso. Al titolare del posto fisso del parcheggio viene consegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo. Presso la Direzione è tenuto apposito registro nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con l'indicazione del nominativo degli utenti ai quali sono riservati.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato. In caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione forzata.

Art. 41

La rimozione forzata di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio personale.

Gli automezzi e i veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato, sito nel comprensorio di Cala Galera a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto che al deposito.

Art. 42

E' proibito salire sui pontili per qualsiasi evenienza, con autovetture, motorini e biciclette.

F) *Servizi.*

Art. 43

La Direzione cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1 – Pulizia dello specchio d'acqua portuale;
- 2 – Pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo;
- 3 – Servizio antincendio e antinquinamento;
- 4 – Vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti del porto, nonché sulle imbarcazioni, per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento;
- 5 – Assistenza all'ormeggio ed al disormeggio dei natanti;
- 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi e opere portuali;
- 7 – Pubblica illuminazione nell'ambito del porto;
- 8 - Servizio stazione radio VHF ch 9/16.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti come di ogni altro servizio predisposto dalla Marina Cala Galera, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle particolari tariffe approvate dall'Autorità marittima.

Art. 44

Per i titolari degli ormeggi riservati, la Società, a mezzo degli appositi impianti curerà la fornitura all'utente di ciascun ormeggio dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, nonché l'allacciamento telefonico se richiesto, con la maggiorazione del costo delle spese di distribuzione.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del C.C. In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i suddetti servizi, la Società, e per suo conto, la Direzione del Porto, avrà il diritto di sospendere la somministrazione delle forniture sino all'adempimento da parte dell'utente; se trattasi di utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 45

Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristoranti, bar, boutiques, ecc.), per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.

Art. 46

I servizi sui natanti nel Porto saranno resi esclusivamente dalla Società Marina Cala Galera. Tuttavia la Marina potrà autorizzare aziende specializzate ad operare nell'ambito portuale, iscrivendole in apposito registro presso la Direzione del Porto. Tali aziende dovranno, a titolo di rimborso spese di registrazione, controllo, sicurezza ed ecologia, pagare alla Marina Cala Galera le tariffe da questa stabilite.

E' vietato l'ingresso nell'ambito del Porto di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro salvo espressa autorizzazione della Direzione.

G) *Norme antincendio ed antinquinamento.*

Art. 47

La Società Marina Cala Galera ha cura di predisporre una propria organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) - in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli, o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) - prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere alla aereazione del vano motore;
- 3) - ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) - gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) - il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistente nel porto; è assolutamente vietato, nell'ambito del porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, impianti in riparazione ecc. - l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) - i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) - gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) - in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando, nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibile, anche il telefono; in particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente

apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

H) *Unità immobiliari.*

Art. 48

Gli utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie.

Nel caso l'utente non vi provvedesse, l'organo di amministrazione provvederà a farle eseguire in proprio, con addebito delle relative spese all'utente stesso.

Art. 49

L'utente è responsabile per ogni danno diretto o indiretto che possa cagionare a terzi, con relativo totale esonero di responsabilità da parte della Società Concessionaria.

Art. 50

L'utente deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, rumorose e che, comunque, possono arrecare disturbo ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine essere limitato nel tempo e tenuto comunque a volume ridotto l'uso di apparecchi radio, televisori, giradischi o similari.

Art. 51

Le insegne, luminose o meno, delle attività commerciali ubicate all'interno del Porto Turistico dovranno essere approvate dalla Direzione del Porto e ubicate nelle posizioni all'uopo destinate.

Il carico e scarico del materiale dei locali commerciali potrà essere effettuato solo dalle 08,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 17,00.

I) *Diritto di utilizzazione privata.*

Art. 52

Il diritto di utilizzazione dei beni privati in concessione alla Società Marina Cala Galera e relativi al Porto Turistico Marina Cala Galera è collegato al possesso delle azioni della stessa Società.

L) *Foro competente.*

Art. 53

Per le controversie che sorgeranno tra gli azionisti o fra questi e la Società Marina Cala Galera, il Foro competente è quello di Grosseto.